

OPERA DELL'IMMACOLATA – Comitato Bolognese per l'Integrazione Sociale ONLUS

STATUTO

approvato con DETERMINAZIONE GIUNTA RER n° 16484 del 12/12/2013

PREMESSA

I – Il Pio Stabilimento della Immacolata fu fondato in Bologna il 1° Febbraio 1845 dal Padre Ignazio Lanzarini, Sacerdote dell'Oratorio, "con il duplice scopo di educare cristianamente e di istruire poveri giovinetti nelle arti e mestieri in apposite officine entro il locale dello Stabilimento stesso".

II – Con Regio Decreto del 26 Agosto 1885 il Pio Stabilimento della Immacolata ottenne il riconoscimento da parte dell'Autorità Governativa, la quale ne approvò lo Statuto Organico che ne confermava le finalità, fissava la struttura e regolamentava l'attività.

III – Il Pio Stabilimento ha ininterrottamente operato da allora per perseguire i propri fini istituzionali, che ha attuato con diverse modalità, rispondenti alle esigenze ed alle possibilità che in oltre un secolo di attività si sono via via presentate.

IV – Da ultimo, il Pio Stabilimento ha attuato le proprie finalità attraverso un rapporto convenzionato ed una operatività comune con il Comitato Bolognese per la Formazione Professionale dei Giovani Lavoratori, promosso dal Cardinale Giacomo Lercaro, Arcivescovo di Bologna, nel quadro di un disegno pastorale volto alla formazione e all'assistenza dei giovani in difficoltà, progetto che ha poi portato alla costituzione anche della Fondazione "Gesù Divino Operaio", con i quali organismi l'Istituto ha operato in piena sintonia ed intende continuare ad operare.

V – In tal modo, rispondendo alle mutate esigenze della società nel nostro tempo, i fini istituzionali del Pio Stabilimento sono stati perseguiti attraverso percorsi formativi rivolti a persone disabili, tendenti a sviluppare e potenziare le capacità dei soggetti per una autonomia di vita e di relazioni, attraverso l'acquisizione di competenze professionali rispondenti ad effettivi bisogni del locale mercato del lavoro.

VI – Il Pio Stabilimento della Immacolata è stato indicato, nel tempo, con diverse denominazioni correnti, quali Istituto dell'Immacolata, Stabilimento della Immacolata, Opera Pia Istituto della Immacolata ed infine ha assunto l'attuale denominazione di Opera dell'Immacolata poi ampliata in quella di "Opera dell'Immacolata – Comitato Bolognese per l'Integrazione Sociale ONLUS".

TITOLO PRIMO: NORME GENERALI

Art. 1 – Natura – Denominazione – Sede

1.1. L'OPERA DELL'IMMACOLATA – Comitato Bolognese per l'Integrazione Sociale ONLUS, già Pio Stabilimento della Immacolata, è Ente con natura di fondazione, ai sensi degli Artt. 14 e seguenti C.C., che ispirandosi ai valori della Dottrina Sociale della Chiesa, opera nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza, dell'istruzione e della formazione; esso ha personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 12 C.C., attribuita con lo stesso Decreto Regionale che ha approvato lo Statuto, in virtù della Legge Regionale 1° Giugno 1992 n. 27, art. 2, comma 2, lettera b, e art. 4.

1.2. La Fondazione ha sede in Bologna e svolge la propria attività prevalentemente nell'ambito territoriale della Regione Emilia-Romagna.

Art. 2 – Finalità e destinatari

2.1. La Fondazione ha per scopo la promozione e la facilitazione dell'inclusione sociale di persone in condizioni di svantaggio personale o sociale, mediante la gestione di servizi di assistenza, accompagnamento, riabilitazione, formazione e riqualificazione professionale volti a favorire l'inserimento lavorativo e sociale, nel rispetto delle potenzialità e abilità delle persone e in collegamento con i programmi e gli interventi pubblici e privati del settore.

2.2. A tal fine la Fondazione attua ogni utile iniziativa residenziale e semi-residenziale, nonché corsi, laboratori, attività informative, attività formative anche in alternanza, attività di riabilitazione e socio occupazionali; la Fondazione inoltre, per la maggior efficacia dei servizi svolti a favore dei destinatari descritti al punto precedente, adotta e sperimenta innovative metodologie riabilitative, formative e socio-assistenziali.

2.3. La Fondazione nel perseguire le finalità fissate dal presente Statuto, si obbliga:

a) a non svolgere attività diverse da quelle indicate nei commi precedenti e nell'art. 1, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c) e comma 5 del D. Lgs. 460/97;

b) a non distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non sia imposta per legge o siano effettuate a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, Statuto o regolamento facciano parte, insieme alla Fondazione, di una struttura unitaria;

c) ad impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

d) ad usare, nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o la sigla "ONLUS".

Art. 3 – Mezzi

3.1. Costituiscono mezzi per il conseguimento delle finalità istituzionali i beni immobili e mobili di cui la Fondazione dispone, ivi comprese le relative rendite, le donazioni, elargizioni, lasciti dei benefattori, i corrispettivi ed i contributi per l'attività svolta erogati da pubbliche amministrazioni, enti, imprese, privati.

3.2. I lasciti testamentari sono accettati dal Consiglio di Amministrazione con beneficio d'inventario e in armonia con le finalità statutarie della Fondazione.

TITOLO SECONDO: ORGANIZZAZIONE

Art. 4 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- la Giunta Esecutiva;
- il Collegio Sindacale od Organi di Controllo alternativi.

Art. 5 – Formazione del Consiglio di Amministrazione

5.1. Il Consiglio di Amministrazione è formato da sette componenti, di cui quattro nominati dall'Ordinario dell'Arcidiocesi di Bologna e tre nominati dal Presidente della Fondazione "Gesù Divino Operaio" in Bologna; le nomine hanno durata quinquennale.

5.2. I Consiglieri cessano dalla carica per compimento del termine, per dimissioni, per morte o per

decadenza; la decadenza, da accertare e dichiarare con atto del Consiglio di Amministrazione, interviene ogni qual volta un Consigliere si trovi in conflitto di interessi o in situazione di grave e continuativa incompatibilità con la Fondazione e con le sue attività istituzionali. Il Consigliere che per tre volte consecutive, senza giustificazione, non partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione, decade dalla carica.

5.3. Nel caso di cessazione dalla carica durante il quinquennio di uno dei componenti, il Consiglio di Amministrazione provvede sollecitamente alla sostituzione con atto di chi aveva disposto la nomina del Consigliere cessato, secondo il precedente comma 1; in tal caso la nomina è conferita fino al termine del quinquennio in corso.

5.4. Le nomine dei Consiglieri devono essere effettuate tra persone qualificate per formazione, esperienza, professionalità, impegnate nei campi di attività propri della Fondazione e nella gestione e amministrazione di beni volti a finalità analoghe a quelle della Fondazione stessa. A tutti i membri del Consiglio di Amministrazione spetta un gettone di presenza qualora deliberato dal Consiglio stesso.

5.5. Il Consiglio di Amministrazione può riconoscere ad un ex Presidente, la carica di Presidente Onorario, precisando all'atto del conferimento le motivazioni della carica onorifica.

Art. 6 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

6.1. Il Consiglio di Amministrazione ha i seguenti poteri:

- a) elegge, secondo le modalità di cui al presente Statuto, il Presidente, il Vicepresidente, la Giunta Esecutiva ed il Collegio Sindacale od Organi di Controllo alternativi;
- b) approva annualmente le linee programmatiche, il bilancio preventivo entro il mese di dicembre dell'anno precedente ed il conto consuntivo (conto economico, stato patrimoniale e nota integrativa al 31 dicembre) entro il mese di aprile dell'anno successivo, rispettivamente corredati dal programma generale di attività e dallo stato di verifica delle attività in corso elaborati dalla Giunta Esecutiva;
- c) delibera tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
- d) delibera le norme regolamentari, le modifiche statutarie, lo scioglimento della Fondazione e la conseguente destinazione del patrimonio;
- e) delibera le deleghe al Presidente, alla Giunta Esecutiva, a singoli Consiglieri per l'esercizio di specifiche funzioni, l'assolvimento di determinati compiti e l'adozione di singoli atti o categorie di atti; le deleghe non possono riguardare le materie di cui alle lettere a), b), d) che precedono;
- f) può nominare il Direttore Generale e ne delibera le deleghe entro i limiti di cui alla precedente lettera e);
- g) può istituire un Comitato Scientifico per lo studio o l'approfondimento degli indirizzi psicopedagogici a supporto delle linee programmatiche della Fondazione.

6.2. Se non diversamente previsto dal presente Statuto o da altre disposizioni della vigente normativa, il Consiglio di Amministrazione delibera validamente a maggioranza semplice quando siano presenti almeno la metà dei componenti.

6.3. Le deliberazioni sono assunte a voto palese, salvi i casi di elezioni e nomine o che comunque comportino un giudizio sulle persone.

6.4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre Consiglieri o dall'Organo di controllo.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente con avviso spedito o inviato per PEC almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza a ciascun Consigliere, e all'Organo di controllo. Nei casi di urgenza l'avviso può essere recapitato almeno 3 (tre) giorni prima, purché in luogo facilmente accessibile con mezzi ordinari da tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione e l'Organo di controllo, tramite PEC o posta elettronica ordinaria o telegramma o fax o comunque con mezzo che consenta la prova dell'avvenuto ricevimento da

parte dei destinatari.

Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito ed atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso e tutti i componenti dell'Organo di controllo, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

La presenza alle riunioni del Consiglio può avvenire anche mediante l'utilizzo di sistemi di audio e/o video conferenza con mezzi di telecomunicazione, in osservanza delle modalità di convocazione stabilite dal presente Statuto.

Delle sedute del Consiglio di Amministrazione viene redatto verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal componente il Consiglio stesso a cui sono state affidate funzioni di Segretario; ove prescritto dalla legge o quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di Segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo; i verbali sono redatti su fogli progressivamente numerati e rilegati in apposito libro.

Art. 7 – Presidente

7.1. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti, a maggioranza dei due terzi dei componenti stessi.

7.2. Il Presidente resta in carica cinque anni e può essere rieletto.

7.3. Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione; ad esso sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e delibera tutti gli atti di ordinaria amministrazione, non delegati al Direttore Generale o ad altri Consiglieri;
- c) promuove l'espletamento delle procedure per il rinnovo del Consiglio e per la sostituzione di Consiglieri cessati durante il quinquennio.

Art. 8 – Il Vicepresidente

8.1. Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti a maggioranza assoluta dei componenti stessi.

8.2. Il Vicepresidente svolge le funzioni e i compiti ad esso delegati dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume le funzioni statutarie.

Art. 9 – Giunta Esecutiva

9.1. La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, dal Vicepresidente e da un altro Consigliere eletto dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Alle riunioni della Giunta Esecutiva partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale, se nominato, e ne redige il verbale.

9.2. La Giunta Esecutiva è eletta all'inizio del mandato del Consiglio di Amministrazione e resta in carica per la durata del mandato stesso; se durante tale periodo uno o più componenti devono essere sostituiti, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione per la restante durata del quinquennio.

9.3. La Giunta Esecutiva è convocata e presieduta dal Presidente e si riunisce, di norma, almeno una volta ogni due mesi.

9.4. Alla Giunta Esecutiva sono affidati i seguenti compiti:

- a) proporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione, ai sensi del precedente art. 5, le linee programmatiche annuali, il bilancio preventivo ed il bilancio annuale (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa);
- b) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad essa delegati dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione;

c) compiere tutti gli atti necessari e urgenti per la tutela degli interessi della Fondazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, al quale vengono immediatamente comunicati, ai fini della loro ratifica.

9.5. Fatto salvo quanto previsto al punto 9.1, le decisioni della Giunta Esecutiva sono verbalizzate e raccolte con le stesse modalità previste per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 Collegio Sindacale o Organi di controllo alternativi

10.1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Organo di controllo monocratico o collegiale.

10.2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento.

10.3. Il Consiglio di Amministrazione può nominare altresì un Revisore legale dei conti o una Società di revisione, iscritti nell'apposito registro per effettuare la revisione legale dei conti; in alternativa all'Organo di controllo possono essere attribuiti anche compiti di revisione legale dei conti.

10.4. Spetta al Consiglio di Amministrazione eleggere l'Organo di controllo e determinarne il compenso per tutta la durata dell'incarico.

10.5. Per l'Organo di controllo valgono le disposizioni di cui all'art. 2477 C.C..

TITOLO TERZO: NORME FINALI

Art. 11 – Modifiche statutarie – Scioglimento

11.1. Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio stesso.

11.2. Con la stessa maggioranza sono deliberati lo scioglimento della Fondazione e la destinazione del patrimonio ad altro istituto pubblico o privato che persegua analoghe finalità.

11.3. In caso di scioglimento per qualunque causa della Fondazione, il patrimonio della stessa, nelle forme e nei modi sopra specificati, deve essere devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all' art. 3, comma 190, della Legge 23.12.1996 n. 622."